



LEGGE 30 aprile 1964, n. 25 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 6 maggio 1964).

Istituzione del Collare dell'Ordine Equestre di San Marino.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto lo Statuto dell'Ordine Equestre di San Marino sanzionato il 22 marzo 1860;

Visto il Senatoconsulto del 27 settembre 1868 relativo alle norme di conferimento dell'Ordine stesso;

Visto l'articolo unico approvato con Senatoconsulto dell'11 gennaio 1872 che determina le insegne del Gran Magistero dell'Ordine stesso portate dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale del 30 aprile 1964;

Art. 1.

E' istituito il Collare dell'Ordine Equestre di San Marino.

Art. 2.

Il Collare dell'Ordine Equestre di San Marino si conferisce ordinariamente ai Capi di Stato.

La facoltà di conferirlo risiede nel Consiglio Grande e Generale.

Art. 3.

Il Collare è costituito da medaglioni d'oro recanti in smalti colorati l'effigie del Santo ed alternati con cartigli d'oro caricati del motto Libertas in caratteri capitali di smalto azzurro. Medaglioni e cartigli sono collegati da catenelle d'oro. La serie dei medaglioni alternati con i cartigli è interrotta nella parte anteriore da una placca d'oro recante lo stemma della Repubblica, senza corona, racchiuso tra due rami di quercia e d'alloro, il tutto in smalti colorati. A questa placca è appesa la decorazione dell'Ordine.

Le insegne del Collare sono completate da una placca, da portarsi sul lato sinistro del petto, costituita da una raggiera di otto raggi d'oro (alternativamente piu' lunghi e piu' corti) caricata delle Croci dell'Ordine, accompagnata, nei settori che si aprono tra i quattro bracci, da quattro cartigli d'oro caricati del motto Libertas in caratteri capitali di smalto azzurro.

Art. 4.

Restano invariate le norme che regolano la concessione, e la foggia delle decorazioni degli altri cinque gradi ordinari dell'Ordine Equestre di San Marino.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore immediatamente all'atto della pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 maggio 1964/1663 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Marino Benedetto Belluzzi - Eusebio Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G.L. Berti